



23124-21

ACR

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 124/2021
MARIAROSARIA BRUNO		UP - 20/01/2021
DANIELE CENCI		R.G.N. 6851/2020
GIUSEPPE PAVICH		
DANIELA DAWAN	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO

che ha concluso chiedendo *l'invalidità del ricorso*

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di responsabilità emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio, presso la propria abitazione, sei piante di marijuana già recise, in fase di essiccazione, alte circa due metri, nonché altra pianta di marijuana, in fase di essiccazione, tagliata in pezzi e riposta in una cassetta in legno, per un peso complessivo di gr. 2.157,92.

2. Avverso la prefata sentenza propongono distinti ricorsi i difensori dell'imputato. Il ricorso a firma dell'avv. Alessia Vita prospetta due motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90; mancanza assoluta di prova in ordine alla destinazione dello stupefacente allo spaccio; difetto di motivazione. L'affermazione di responsabilità si fonda su elementi inidonei ad assurgere al rango di prova sulla finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto nei pressi di un'abitazione in costruzione, nelle vicinanze della dimora del ricorrente. Entrambi i giudici di merito non hanno risposto alle doglianze difensive che segnalavano l'assenza di indici rivelatori della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi. Il ricorrente evidenzia, altresì, come, nel corso della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'imputato, non sia stata rinvenuta la strumentazione tipica dello spacciatore (bilancini, sostanze da taglio, bustine, coltelli), né documentazione comprovante somme incassate ovvero somme di denaro o nomi di soggetti cui la droga era destinata; né sono state trovate singole dosi di stupefacente o diversi tipi dello stesso. In adesione alla sentenza di primo grado e senza una propria autonoma valutazione, la Corte territoriale ha reputato che lo stupefacente fosse almeno in parte destinato allo spaccio;

2.2. Inosservanza degli artt. 99, 133 e 62-bis cod. pen., nonché difetto assoluto di motivazione. È inverosimile, sostiene il ricorrente, che un elemento neutro, quale l'entità della droga, venga assunto al rango di prova della destinazione allo spaccio e, soprattutto, legittimi una sanzione tanto severa con applicazione dell'aumento per la recidiva e senza che siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche riguardo alle quali pure non vi è motivazione.

2.3. Il ricorso sottoscritto dall'avv. (omissis) consta di un unico motivo con cui si eccepisce la nullità, già sollevata in primo grado, della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, in quanto espletata in fase di indagini senza che ne fosse stato dato avviso al difensore. Si è concretata, pertanto, una violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. 309/9, derivandone, attesa l'avvenuta alterazione del peso (trattandosi di piante non ancora essiccate di cui

dovevano essere pesate solo le foglie) un'incidenza significativa sul principio attivo tale da pregiudicare la possibilità di inquadrare il fatto nella invocata fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cod. pen. Sebbene tempestivamente sollevata, l'eccezione di nullità non è stata oggetto di pronuncia da parte dei giudici del merito. L'anzidetta violazione delle garanzie difensive ai sensi del citato art. 87 d.P.R. 309/90, pur non comportando l'invalidità del sequestro, impone un nuovo esame sia della campionatura che dell'attività viziata da nullità. Ne consegue che la tipologia delle piante in questione, costituite peraltro solo da rami, è stata scarsamente individuata, non rivestendo, pertanto, alcuna valenza probatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta fondato unicamente il motivo relativo alla qualificazione del fatto, dovendosi il ricorso rigettare nel resto.
2. Le censure sottoposte al vaglio del Collegio concernono sostanzialmente: la ritenuta finalità di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta (ricorso avv. Alessia Vita), il rigetto, disposto dalla Corte territoriale, della richiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. di una perizia (ricorso avv. (omissis)) per accertare la natura dello stupefacente, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 (entrambi i ricorsi)
3. Quanto alla prima, giova premettere che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604).
- 3.1. Nel caso che occupa, la motivazione della sentenza impugnata risulta tutt'altro che manifestamente illogica poiché utilizza dati fattuali valutati unitariamente e senza alcuna frattura logica, pervenendo così ad escludere la detenzione a fini personali. La Corte di appello, condivise pienamente le argomentazioni del Tribunale ha, sul punto, osservato che «l'elevata quantità dello stupefacente e le modalità di sua detenzione, in un immobile distinto da quello abitato dal (omissis), sono circostanze incompatibili con la destinazione esclusivamente personale dello stupefacente oggetto di reato anche tenuto conto del naturale processo di decadimento del principio attivo contenuto in quanto sequestrato».

La Corte territoriale ha, quindi, ricavato dal complesso delle circostanze indicate il convincimento sulla destinazione dello stupefacente a terzi e non all'uso

personale, utilizzando appropriati criteri inferenziali e traendone conclusioni non manifestamente illogiche. La censura elevata risulta, pertanto, manifestamente infondata.

4. Quanto alla invocata rinnovazione istruttoria per l'espletamento di una perizia sullo stupefacente sequestrato, la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere la relativa richiesta perché «il calcolo del principio attivo è stato correttamente effettuato su quanto in sequestro calcolando sulla sostanza secca da esso ricavabile».

La Corte territoriale ha così formulato, nei termini appena richiamati, una valutazione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, con ciò correttamente disattendendo la richiesta di rinnovazione, perché ritenuta superflua ai fini del decidere. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, invero, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

4.1. Ciò detto, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura di una sostanza, non è necessaria l'effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti: il giudice, infatti, può attingere la conoscenza della qualità e quantità del principio attivo di una sostanza drogante dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti (*ex multis*, Sez. 4, n. 43660 del 26/09/2019, Pinto). Ciò che, nella specie, risultava essere stato motivatamente fatto alla luce degli elementi emersi, delle stesse dichiarazioni dell'imputato, che ha ammesso non solo la detenzione ma ha confermato trattarsi di sostanza stupefacente, asseritamente destinata ad uso personale. Detto altrimenti, per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod. proc. pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con *narco-test et similia*, accertamenti disposti ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. (Sez. 4, 20/11/2003, dep. 2004, De Lorenzi e altri, Rv. 229364).

Nella stessa prospettiva, per la quantificazione della sostanza, è pacifico che sia legittimo procedere ad analisi a campione delle sostanze stupefacenti, quando tale metodica consenta di determinare un "realistico valore medio di percentuale di purezza", utilizzabile come parametro per la quantificazione del principio attivo sull'intero quantitativo (Sez. 6, n. 6331, 04/02/2015, Berardi).

In conclusione, il motivo, peraltro generico ed assertivo, non coglie nel segno. 5. Meritevole di accoglimento è, invece, come si diceva più sopra, la doglianza relativa alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, questa Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente (Sez. 4, n. 50970 del 05/07/2017, Marceciz, Rv. 271176).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è limitata, sul punto, ad affermare che «l'entità della droga oggetto di reato è ostativa al riconoscimento della fattispecie di cui al comma V del DPR 309/90». Si tratta, all'evidenza, di motivazione apodittica ed assertiva, che non tiene conto dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo-Ciro, Rv. 274076; Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar e altro, Rv. 273823). Il riferimento ad una generica "entità" della droga è nozione del tutto indefinita in tale contesto e, in quanto tale, inidonea ad indicare a che cosa si riferisca: se al valore ponderale, al principio attivo, alla quantità di dosi ricavabili. Nel valutare se la condotta del ricorrente potesse rivestire una minima offensività, tale da integrare l'invocata fattispecie attenuata, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione il dato qualitativo e quantitativo, nonché gli altri parametri richiamati dalla disposizione dell'art. 73 comma 5 (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), dovendosi, peraltro, riconoscere la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano, *prima facie*, contraddittorie. Queste precisazioni sono necessarie, specie quando si tratti di valutare l'elemento ponderale, giacché anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto, nel confronto con le altre circostanze del fatto, rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento, potendone derivare sia che a tale dato venga attribuito comunque valore negativo assorbente, sia anche che la detenzione di quantitativi non minimali possa essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, sia, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, possa risultare non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. Questo, ovviamente, purché non si tratti di quantitativo

talmente rilevante da elidere qualsivoglia spazio comparativo con gli altri parametri normativi.

6. Nella vicenda in esame, l'anzidetto vaglio è stato del tutto pretermesso, di talché la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla qualificazione del fatto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Resta, in conseguenza, assorbito il secondo motivo del ricorso dell'avv. Vita.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Così deciso il 20 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

Daniela Dawan

Il Presidente

Patrizia Picciallo

Patrizia Picciallo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11 GIU. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

Irene Caliendo